

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

minazione *insegnanti pubblici elementari*, sia certo l'onorevole Morini che si comprendono gl'insegnanti di ambo i sessi. Spero che l'amico Morini sarà pago di questa dichiarazione che ho fatto a nome della Commissione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi alcuna proposta, metto ai voti l'articolo 19.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 20. Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominceranno col 1° gennaio 1889. »

(È approvato.)

« Art. 21. Le pensioni degli insegnanti i quali al 1° gennaio 1879 si troveranno in ufficio saranno liquidate :

« a) per quelli che avranno un'età minore di anni 30 compiuti sulla base della tabella A ;

« b) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 30, ma inferiori ai 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo ;

« c) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 40 sulla base della tabella A colla diminuzione della metà. »

(È approvato.)

« Art. 22. È data facoltà al Governo di provvedere con un regolamento da pubblicarsi per decreto reale alla esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

**MARTINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martini ha facoltà di parlare.

**MARTINI.** La Commissione ha mantenuto la dizione per l'intitolazione della tabella A quale era nell'antico progetto dell'onorevole Coppino ; ma siccome adesso sorgono delle difficoltà di interpretazione parrebbe meglio di sostituire come intitolazione di questa tabella quest'altra formola.

« Quantità per la quale deve moltiplicarsi il contributo del 4 per cento all'anno, per stabilire la quantità della pensione in ragione dello stipendio e degli anni di servizio. »

**SANGUINETTI ADOLFO.** Propongo che nella tabella dopo la parola *anni* si aggiunga *anni di servizio*.

**PRESIDENTE.** Se c'è.

**SIMONELLI, relatore.** Nella colonna orizzontale che precede i numeri bisogna dire: *anni di servizio*, e nella colonna verticale: *anni di età*.

**PRESIDENTE.** Dunque l'intestazione della tabella A sarà così modificata :

« Quantità per la quale deve moltiplicarsi il contributo del 4 per cento all'anno per stabilire la

quantità della pensione in ragione dello stipendio e degli anni di servizio.

Metto ai voti questa tabella A e sarà detto *anni di età*.

(È approvata.)

#### DISCUSSIONE PER L'ABROGAZIONE DI ARTICOLI DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1864.

**PRESIDENTE.** Passiamo al numero 18: Abrogazione di articoli della legge 29 maggio 1864, e disposizioni sul facchinaggio nel porto di Genova.

Si dà lettura del progetto di legge.

« Art. 1. Gli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, n° 1797, sono abrogati.

« Art. 2. La Cassa di mutuo soccorso tra i facchini degli scali nel porto di Genova, istituita in conformità all'articolo 5 della legge 29 maggio 1864, n° 1797, e disciplinata dal regolamento approvato dalla Giunta municipale di Genova con deliberazione del 28 gennaio 1873, è soppressa, ed il capitale ad essa appartenente sarà, detratti i pesi, devoluto agli aventi ragione, secondo le regole del diritto comune.

« Art. 3. Sarà stanziata annualmente in bilancio, cominciando dall'esercizio corrente, la somma di 60,000 lire, o quell'altra minor somma che occorra, per soccorrere i facchini già iscritti nelle sopresse corporazioni dei facchini degli scali nel porto di Genova al 31 dicembre 1864, e divenuti inabili prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non possano essere sussidiati coi mezzi della Cassa di mutuo soccorso, conformemente all'articolo 1 della presente legge, o coi mezzi tuttora posseduti dalle corporazioni dei facchini suddetti.

« Lo stanziamento sopra indicato, diminuito in proporzione alle accertate morti dei sussidiati, cesserà interamente quando non sia più in vita alcuno di essi.

« Art. 4. Una Commissione composta di due delegati del prefetto, di un delegato della provincia, di un delegato del municipio e di un delegato della Camera di commercio ed arti di Genova, procederà all'assegnamento ed alla distribuzione dei sussidi.

« Art. 4. La Camera di commercio di Genova concorrerà nella spesa con annue lire 12,000, il municipio di Genova vi concorrerà con annue lire 12,000 e il Consiglio provinciale di Genova con annue lire 6000. Queste somme diminuiranno d'anno in anno nella proporzione stessa in cui scemerà lo stanziamento indicato nell'articolo 3. Esse saranno annualmente iscritte nel bilancio dell'entrata. »